

- ◆ contestualmente alla deliberazione di trasformazione in associazione o in fondazione, gli Enti adottano lo statuto ed i regolamenti, che devono essere approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero del Tesoro e da altri Ministeri eventualmente titolari di poteri di vigilanza (art.1, 4° comma);
- ◆ al fine di assicurare la continuità delle prestazioni, è prevista la costituzione di una riserva legale, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere (art.1, 4° comma);
- ◆ le Associazioni o Fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi di cui alle presenti norme, e nei limiti fissati dalle disposizioni del decreto legislativo medesimo, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta (art.2, 1° comma);
- ◆ la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio, mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (attuariale), da redigersi con periodicità almeno triennale (art.2, 2° comma),
- ◆ la vigilanza sulle associazioni o fondazioni è esercitata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero del Tesoro, nonché dagli altri Ministeri normativamente competenti, delle quali Amministrazioni deve essere assicurata la rappresentanza nei Collegi dei Sindaci (art.3, 1° comma),
- ◆ nell'esercizio dei cennati poteri di vigilanza il Ministero del Lavoro, di concerto con i summenzionati altri Ministeri, approva lo statuto, i regolamenti e le relative modificazioni o integrazioni, nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che detta potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti; per le forme di previdenza sostitutive

dell'assicurazione generale obbligatoria, le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale (art.3, 2° comma),

- ◆ il Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero del Tesoro, e con gli altri eventuali Ministeri, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi ed i conti consuntivi, sulle note di variazione dei bilanci di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali; nel formulare tali rilievi il Ministero vigilante, d'intesa con il Ministero del Tesoro, e gli altri eventuali Ministeri, “rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli Organi di amministrazione”, per riceverne “una motivata decisione definitiva” (art.3, 3° comma),
- ◆ all'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'Ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti (art.3, 4° comma),
- ◆ la Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurarne la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento (art.3, 5° comma).

La Cassa Geometri ha deliberato la propria trasformazione in ente privato di tipo associativo con atto pubblico del 17.11.1994 ed ha assunto la denominazione di “Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi Professionisti”.

In pari data ha adottato il proprio Statuto, il Regolamento di attuazione delle norme statutarie, il Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, ed i

Regolamenti concernenti i criteri di identificazione dei requisiti di continuità professionale e sulle modalità della contribuzione.

I predetti atti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti dopo la prevista approvazione dei Ministeri vigilanti.

Poiché lo Statuto ed i Regolamenti della Cassa trovano la loro fonte normativa primaria nelle sopra evidenziate norme previgenti può ritenersi che il quadro normativo di riferimento, che attualmente disciplina l'attività istituzionale della Cassa Geometri nella nuova forma giuridica di associazione privata, sia rimasto sostanzialmente invariato fatte salve alcune importanti modifiche, cui si farà cenno in seguito resesi necessarie al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio.

Circa i limiti di incidenza nei confronti degli enti così privatizzati, della normativa pubblicistica alla quale gli stessi erano in passato assoggettati, la Corte nella cennata determinazione ha rilevato che, se il richiamo operato nel decreto legislativo n.509 agli artt. 12 e segg. del Codice civile può interpretarsi come una precisa volontà del legislatore di ricondurre la regolamentazione degli enti nell'area della disciplina dettata per le persone giuridiche di diritto privato, il complesso delle altre disposizioni in esso contenute sembra, al contrario, delineare una figura di ente che, pur nell'assunzione della nuova forma privatistica, conservi peculiari connotazioni pubblicistiche con il conseguente perdurante assoggettamento a talune disposizioni normative che variamente ne condizionano l'organizzazione, il funzionamento e la gestione.

L'incertezza degli esiti della riforma introdotta non sembra quindi aver contribuito a risolvere la dibattuta problematica concernente la natura giuridica di tali enti il cui carattere pubblicistico discenderebbe prima ancora che da qualificazioni formali, da un singolare intreccio tra fenomeno sostanziale (in

quanto -enti esponenziali di gruppi sociali) e normativo (con riferimento all'insieme delle norme attributive di potere agli enti e a tutela delle situazioni soggettive dei membri del gruppo).

La privatizzazione non avrebbe pertanto modificato la posizione di tali enti che, pur definiti privati, continuano ad essere titolari di poteri e posizioni soggettive non giustificabili in fattispecie privatistiche.

La Sezione ha, peraltro, ritenuto che, indipendentemente da ogni possibile soluzione del problema della natura giuridica dei nuovi enti, il citato decreto legislativo ha sicuramente tracciato una significativa linea di distinzione in ordine alla specifica natura della loro attività.

A mente del predetto decreto, deve considerarsi, infatti, sicuramente pubblica e quindi retta dal diritto pubblico l'attività istituzionale dell'Ente, cioè lo scopo ultimo della sua azione.

Per converso, deve considerarsi privata e quindi, di regola assoggettata alla disciplina privatistica l'attività meramente strumentale preordinata al perseguimento di tale scopo.

E' quindi in quest'area dell'attività strumentale che si riflettono particolarmente gli effetti della privatizzazione.

Al riguardo giova ricordare che l'art.2, comma 1° del decreto legislativo riconosce agli enti in questione autonomia gestionale, organizzativa e contabile "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dal presente decreto".

Tale precisazione, secondo la Sezione, mentre per un verso limita l'autonomia dei soggetti privatizzati imponendo l'inderogabile osservanza dei principi e dei criteri contenuti nel decreto legislativo, per altro verso rimuove quelle limitazioni provenienti da norme legislative esterne al decreto

variamente vincolanti nell'area gestionale e contabile l'autonomia in questione, le quali, non trovando alcun riferimento nello stesso decreto legislativo, nello statuto e nei regolamenti dell'ente, devono ritenersi implicitamente abrogate in quanto incompatibili con la norma legislativa sopravvenuta.

In concomitanza con la privatizzazione la Cassa Geometri ha dato avvio ad un rilevante processo di trasformazione del proprio assetto organizzativo generale per rendere più efficace ed efficiente la gestione secondo una impostazione più manageriale ed in sostanziale coerenza con i principi ispiratori del citato decreto legislativo n.509/1994.

Tale processo di trasformazione tuttora in atto, si sta realizzando secondo le seguenti linee di indirizzo:

- ♦ miglioramento qualitativo delle metodologie di lavoro, evitando la parcellizzazione ed organizzando l'attività per processi; in tal modo si è inteso perseguire il duplice risultato di una maggiore funzionalità e di un utilizzo più razionale delle risorse. A tale proposito è da evidenziare che la Cassa ha introdotto, dopo l'avvenuta privatizzazione una riorganizzazione strutturale e funzionale dei propri uffici resasi necessaria anche a seguito di una cospicua riduzione delle unità lavorative rispetto a quelle previste nel periodo precedente (le unità in organico sono passate da 185 a 122). Anche per quanto riguarda l'assetto dirigenziale è stata attuata una politica di maggiore razionalizzazione delle risorse con una riduzione graduale dei numeri dei dirigenti (da sei a quattro).
- ♦ Revisione di tutte le procedure informatiche attraverso una graduale opera di adeguamento alle rinnovate esigenze gestionali onde consentire in breve tempo una più sollecita erogazione delle prestazioni ed un

miglioramento della rilevazione e della interpretazione dei fatti contabili con la possibilità di avere, oltre il bilancio finanziario di competenza e di cassa previsto dallo Statuto, una contabilità economica di tipo civilistico nonché una contabilità analitica su base budgetaria. Quest'ultima darà la possibilità di effettuare un monitoraggio dei costi attraverso il controllo di gestione al fine di porre in essere, con la massima tempestività tutti i correttivi necessari per garantire nel tempo l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

- ◆ Progressiva introduzione di una nuova cultura aziendale più aderente alla nuova realtà privatistica dell'ente ed improntata a criteri di maggiore flessibilità, dinamicità e responsabilizzazione del personale con possibilità di adeguare le strutture degli uffici alle reali esigenze lavorative e di introdurre sistemi premianti nei confronti del personale sulla base di valutazioni personalizzate e non attraverso incentivi "a pioggia".
- ◆ Gestione del patrimonio mobiliare secondo criteri innovativi rispetto al passato caratterizzato dal sistematico investimento in titoli di Stato la cui redditività è molto diminuita. A tale proposito il vigente Regolamento statutario prevede una gamma piuttosto vasta di tipologia di investimenti da realizzarsi anche attraverso l'acquisizione di quote societarie.

2. *L'evoluzione della normativa pensionistica*

Si ritiene opportuno fare cenno, nei suoi più importanti contenuti normativi, della legge 8 agosto 1995, n.335, con la quale è stata operata una generale riforma del sistema pensionistico, obbligatorio e complementare.

Le norme di riforma — principalmente fondate sul regime contributivo in luogo di quello retributivo per l'individuazione della base di commisurazione dell'entità dei trattamenti — indirizzate a fini di "moralizzazione" dei sistemi pensionistici, all'eliminazione dei trattamenti anticipati ed a porre meccanismi di calcolo delle pensioni che le rendano più rispondenti a sani criteri di gestione dei fondi previdenziali, non sono di immediata applicazione nel settore che interessa, in quanto la loro adozione è rimessa ad una scelta del singolo Ente.

L'art.3, comma dodicesimo, dispone, infatti, che gli Enti previdenziali privatizzati "possono optare" per l'adozione del sistema contributivo, in luogo di quello retributivo, ai sensi della legge in parola.

Si ritiene peraltro di citare, anche se in brevi tratti, le disposizioni che la legge nel detto comma dell'art.3 ha ritenuto di impartire, "nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509" agli enti previdenziali privatizzati:

- ◆ estensione dei poteri di intervento per il riequilibrio del sistema dall'ambito già previsto della variabilità delle aliquote contributive e della riparametrazione dei coefficienti di rendimento, a quello "di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico", nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, rispetto alle modifiche derivanti da tali provvedimenti;

- ◆ elevazione da dieci a quindici anni del periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile (vecchiaia, invalidità e anzianità), secondo una progressione che considera il 66,6% degli anni decorrenti dal 1° gennaio 1996;
- ◆ fermo restando il minimo assicurativo e contributivo di 35 anni, ai fini della maturazione del diritto a pensione di anzianità, è stato introdotto l'ulteriore requisito di età anagrafica minima, pari ad anni 56 per il biennio 1996/1997, e ad anni 57 a regime dal 1998; il predetto requisito di età non è richiesto qualora l'anzianità assicurativa dell'iscritto superi i 40 anni.

Breve cenno meritano, infine, i contenuti normativi dell'art.59, commi 6, 7, 8 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, anche se le citate disposizioni si riferiscono a trattamenti pensionistici successivi agli anni a cui la presente relazione si riferisce. Orbene, in applicazione di detta legge per i lavoratori autonomi di cui agli enti privatizzati, l'accesso al trattamento pensionistico si consegue al raggiungimento di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, ed al compimento del 58° anno di età. Tuttavia, per il periodo dal 1°1.1998 al 31.12.2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni, ed è in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

Per i medesimi Enti le riserve tecniche di cui all'art.1, 4° comma, lett.c, del decreto legislativo n.509/1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione per il 1994. Inoltre è disposto che detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, in occasione dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici attuariali degli Enti, da redigersi con una periodicità almeno triennale.

3. *Gli organi*

Lo Statuto della Cassa Geometri, adottato con delibera del Comitato dei Delegati in data 17 novembre 1994 ed approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, con Decreto del 28 novembre 1995, stabilisce che sono organi della Cassa:

- ◆ le Assemblee degli iscritti;
- ◆ l'Assemblea rappresentativa costituita dal Comitato dei Delegati degli iscritti;
- ◆ il Presidente;
- ◆ il Consiglio di Amministrazione;
- ◆ la Giunta Esecutiva;
- ◆ il Collegio dei Sindaci.

Le Assemblee degli iscritti sono formate dagli iscritti alla Cassa appartenenti a ciascun collegio dei geometri, nonché dai pensionati diretti della Cassa nell'ambito del collegio di residenza. Esse hanno competenza di eleggere, con voto segreto, i delegati della Cassa, in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250 compresi nelle circoscrizioni regionali.

Il Comitato dei Delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti e dei pensionati della Cassa, eletti in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione non inferiore a 250 e ad esso spetta, in base all'art.12 dello Statuto:

- ◆ di stabilire le direttive e i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti immobiliari;
- ◆ di approvare, modificare ed integrare lo Statuto ed i Regolamenti della Cassa;
- ◆ di eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa ed i membri del Collegio dei Sindaci di sua pertinenza, nonché procedere alla nomina dello stesso;
- ◆ di approvare i bilanci preventivi e le relative variazioni, i bilanci consuntivi, nonché i piani di impiego e di esaminare il bilancio tecnico;
- ◆ di stabilire i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi della Cassa;
- ◆ di poter demandare particolari funzioni al Consiglio di Amministrazione;
- ◆ di fissare i criteri per stabilire la continuità professionale;
- ◆ di fissare l'entità e le modalità di corresponsione degli oneri da riconoscere ai collegi per le funzioni agli stessi demandate dalla Cassa;
- ◆ di nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato; di deliberare circa l'istituzione di trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativa, nei limiti di legge;
- ◆ di adempiere a tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, eletti dal Comitato dei Delegati, ed elegge nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta Esecutiva.

In base all'art. 14 dello Statuto al Consiglio di Amministrazione, che dura in carica quattro anni, spetta di:

- ◆ predisporre i bilanci preventivi, le varianti di bilancio e i bilanci consuntivi;
- ◆ deliberare sugli investimenti patrimoniali secondo i piani di impiego;
- ◆ deliberare in materia di personale provvedendo alle relative assunzioni;
- ◆ nominare il Direttore Generale su proposta del Presidente;
- ◆ decidere sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta esecutiva;
- ◆ di poter nominare Commissioni ristrette di studio a tempo determinato;
- ◆ dichiarare decaduti i delegati nei casi previsti dal Regolamento;
- ◆ fissare le funzioni demandate ai collegi professionali e le relative modalità di svolgimento;
- ◆ adempiere alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Comitato dei Delegati.

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Ente e da 3 Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

In forza dell'art. 15 dello Statuto, alla Giunta spetta di:

- ◆ dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ◆ autorizzare, anche preventivamente le spese ordinarie di bilancio;
- ◆ autorizzare le spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- ◆ liquidare le prestazioni della Cassa;
- ◆ amministrare il personale della Cassa;
- ◆ dichiarare inefficace l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti negli albi professionali dei geometri;

- ♦ dichiarare inefficaci, agli effetti della anzianità di iscrizione, i periodi in cui non risulti dimostrata la continuità professionale;
- ♦ adempiere alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Presidente, ai sensi dell'art.13 dello Statuto, presiede il Comitato dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva. Ha la rappresentanza legale della Cassa, ed è coadiuvato, nel caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente, anch'esso eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Va ricordato, infine, che il *Collegio dei Sindaci*, che dura in carica 4 anni, è costituito per effetto dell'art.16 dello Statuto da 7 membri effettivi e cinque supplenti di quali:

- ♦ 1 effettivo e 1 supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
- ♦ 1 effettivo e 1 supplente designati dal Ministero del Tesoro,
- ♦ 1 effettivo e 1 supplente designati dal Ministero di Grazia e Giustizia,
- ♦ 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Comitato dei Delegati,
- ♦ 1 membro effettivo con funzioni di Presidente eletto dal Comitato dei Delegati preferibilmente scelto tra Magistrati di cassazione o equiparati con la qualifica di revisore contabile.

Nel periodo 1991-1997 le elezioni dei componenti del Comitato dei Delegati presso i Collegi provinciali e circondariali sono avvenute, il 21-22-gennaio 1993 ed il 22-23 gennaio 1997.

Il Comitato a sua volta, ha eletto il Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 1993 ed il 7 maggio 1997.

Il Consiglio di Amministrazione ha eletto il Presidente e il Vice Presidente il 23 marzo 1993 e la Giunta Esecutiva il 14 maggio 1997.

Il Collegio Sindacale è stato eletto il 27 novembre 1995.

Trattamento economico degli Organi dell'Ente

Ai componenti degli organi istituzionali della Cassa viene corrisposta una indennità di carica ed un trattamento di missione, in occasione delle riunioni, comprensivo di rimborso delle spese di viaggio, rimborso delle spese di soggiorno a piè di lista, diarie e gettoni di presenza.

Per quanto riguarda le ***indennità di carica***, queste nel periodo compreso tra il 1979 ed il 1990 sono state erogate secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1979 e successivi adeguamenti.

I ***trattamenti di missione*** sono stati erogati fino a tutto il 1994 secondo la delibera del Comitato dei Delegati n.16 del 19 novembre 1979.

In data 24 febbraio 1991 il Comitato dei Delegati della Cassa con delibera n.4 ha deciso di attribuire una indennità di carica annuale di L.2.000.000 ai componenti il Comitato dei Delegati, di L.10.000.000 ai componenti il Consiglio di Amministrazione, di L.2.000.000 ai componenti la Giunta Esecutiva e di L.10.000.000 ai componenti il Collegio Sindacale.

Successivamente, con nota del 19 settembre 1991, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale invitava la Cassa ad uniformarsi al contenuto della Determinazione n.32/91 della Corte dei Conti che aveva dichiarato non conforme alla legge la citata delibera del Comitato dei Delegati per la parte

riguardante le indennità di carica da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva.

A partire dal luglio 1992 la Cassa si è allineata alle direttive impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed ha liquidato le indennità di carica ai componenti degli Organi predetti nella misura prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.7.1991.

Il Comitato dei Delegati della Cassa, con delibera n.4 del 24-25 maggio 1995, successivamente integrata con delibera n.11 del 29 novembre 1995, ha rideterminato tutti i compensi da corrispondere agli organi istituzionali ed ha stabilito che le indennità di carica, a partire dall'1.1.1995, fossero rapportate alle entrate correnti così come accertate nel Bilancio consuntivo dell'associazione al 31.12.1994.

Avendo le precedenti delibere efficacia fino al 31.12.1996, il Comitato dei Delegati con delibera n.16 del novembre 1996 nel prorogarne l'efficacia fino a diversa decisione da parte del Comitato dei Delegati entrante, ha nella stessa seduta incrementato del 10% tutti gli emolumenti spettanti agli organi istituzionali della Cassa a vario titolo per l'anno 1997.

Il nuovo Comitato dei Delegati del 26.6.1997, con delibera n.5, ha applicato su tutti i compensi spettanti ai componenti gli organi istituzionali stabiliti dalle precedenti delibere una riduzione del 15% a decorrere dal 1.7.1997. I compensi aggiuntivi per le commissioni spettanti ai consiglieri di Amministrazione sono stati ridotti del 50%.

I compensi che la Cassa sta erogando ai componenti degli organi istituzionali, a partire dal luglio 1997, sono pertanto i seguenti:

INDENNITA' DI CARICA (ammontare annuo lordo)

Presidente 109.650.000

Vice Presidente 60.384.000

Giunta Esecutiva 43.860.000

Consiglio Amm.ne 38.454.000

Collegio Sindacale:

- Presidente 19.788.000

- Componenti 16.524.000

Delegati 2.770.000

DIARIA 93.500

GETTONE 76.500

COMPENSI COMMISSIONI (gettone di presenza)

- Consiglieri 110.000

- Delegati 440.000

- Componenti Commissione congruità 660.000

Per quanto riguarda l'osservazione formulata nella precedente relazione in merito all'esistenza di numerose Commissioni operanti presso la Cassa si evidenzia che le stesse, a partire dagli ultimi mesi del 1996 si sono via via

diradate fino ad essere completamente sospese nei due mesi precedenti le elezioni del Comitato dei Delegati del maggio 1997.

Dopo l'insediamento dell'ultimo Consiglio di Amministrazione sono state quasi completamente soppresse. Attualmente sono presenti solo alcune Commissioni di studio per l'esame di particolari problematiche così come previsto dallo Statuto della Cassa che ha recepito le disposizioni della legge 236/90.

Al riguardo la Corte non può omettere di rilevare che i cennati provvedimenti di rideterminazione dei compensi hanno indotto una notevole dilatazione della spesa degli Organi — dagli 2.111 milioni del 1994, ai circa 3.000 dei due anni successivi — per cui appaiono apprezzabili le successive misure di contenimento, anche nel profilo della razionalizzazione delle commissioni in un ottica di riappropriazione delle rispettive funzioni e della connessa responsabilizzazione.